Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 17 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 858.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino . . . . Pag. 1266

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 14.

Erezione in ente morale della fondazione « Card. Giacomo Lercaro », in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni . . . . . . Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti per la regione Sardegna . . . . . Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Agrigento . . . . . Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Sostituzione di membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo Pag. 1269

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Riconoscimento in provincia di Palermo del carattere sostitutivo delle attività industriali della S.p.a. Filatura di Campofelice, frazione Tommaso Natale di Palermo promossa dalla Gepi Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano . . . . Pag. 1270

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova, stabilimento di Castellamonte Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Ripartizione, per l'anno 1975, dello speciale fondo per gli asili-nido fra le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi, in Martina Franca . . . . Pag. 1272

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del consiglio della Comunità economica europea del 17 dicembre 1973, concernente la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi. Pag. 1272

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia . . . Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia . . . . . Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza . . . . Pag. 1275

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina mercantile: Delimitazione tra il demanio marittimo e il demanio idrico alla foce del fiume Garigliano in comune di Sessa Aurunca . . . Pag. 1276

Ministero del tesoro: Esito di ricorsi . . . . . Pag. 1276

Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza: Esito di ricorso . . . . Pag. 1276

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . . Pag. 1276

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 1276

Regione Liguria:

Varianti al piano regolatore generale del comune di Sarzana . . . . Pag. 1276

Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo . . . . Pag. 1276

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario tecnico di terza classe in prova, carriera di concetto, ruolo tecnico, riservato a geometri e periti industriali per l'edilizia . . . . Pag. 1277

Ministero del tesoro: Concorso, per esami teorico-pratici, a quarantacinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 1281

Ministero dei lavori pubblici:

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto. Pag. 1285

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto. Pag. 1285

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Padova . . . . Pag. 1285

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma. Pag. 1285

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Benevento . . . . . . Pag. 1286

Avvocatura generale dello Stato: Elevazione, da cinque a undici, del numero dei posti del concorso, per esami, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato . Pag. 1286

Ospedale di circolo di Desio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1286

Ospedale geriatrico « G. Stuard » di Parma: Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di terapie riabilitative e di terapie prolungate . . . . . Pag. 1286

Ospedale specializzato « SS. Annunziata » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 1286

Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . . . Pag. 1287

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1287

Ospedale civile « Casa Charitas » di Lamon: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . Pag. 1287

Ospedale civile « G. Tabarracci » di Viareggio: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale. Pag. 1287

Ospedale civile « S. Maria della Stella » di Orvieto: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 1287

Ospedale civile di Castelfranco Emilia: Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo . . . Pag. 1287

Ospedale « S. Maria la Civita » di Spinazzola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 1288

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorso a due posti di assistente di radiologia presso il primariato ospedaliero di radiodiagnostica . . . . Pag. 1288

Ospedale di Bologna: Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. Pag. 1288

Ospedale « I. Veris Delli Ponti » di Scorrano: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo . . . . . Pag. 1288

Ospedale civile di Isola della Scala: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1288

Ospedale « N. Melli » di S. Pietro Vernotico: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1288

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl.

Approvazione del regolamento delle case di cura private. Pag. 1289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° settembre 1975, n. 11-42/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche per quanto attiene alla determinazione del programma d'esame per l'assunzione alla qualifica di consigliere-assistente della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi - sezione medica . . . . Pag. 1293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1975, n. 15-46/Legisl.

Regolamento di esecuzione per quanto attiene la determinazione dei concorsi per esame-colloquio ed i relativi programmi d'esame per l'inquadramento del personale di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 5 novembre 1975, numero 49 . . . . Pag. 1294

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 858.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la motivata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, adottata il 9 settembre 1975, con cui si propone la modificazione della ripartizione organica di alcuni posti di assistente ordinario e dei rispettivi titolari tra le cattedre della facoltà;

Vista la deliberazione del senato accademico che nella seduta del 27 ottobre 1975 ha approvato le modifiche proposte dal consiglio di facoltà;

Considerato che le richieste degli organi accademici dell'Università di Torino sono finalizzate ad una più proficua utilizzazione dei posti di ruolo di assistente e dei rispettivi titolari, per rendere più efficiente l'attività didattica e scientifica delle cattedre interessate, anche a seguito dell'incremento numerico degli studenti e per la sempre più crescente attività assistenziale propria della facoltà di cui si tratta;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità del provvedimento in relazione alle sopravvenute esigenze della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;

Considerato che i titolari dei posti di assistente hanno espresso il loro consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario tra le cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è così modificata:

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Guido Accatino è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica prima ed attualmente ricoperto dal dott. Luigi Balbi, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, alla prima cattedra di clinica pediatrica ed attualmente ricoperto dal dott. Lodovico Benso, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di puericultura;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Giorgio Bert, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Luigi Cesano, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed attualmente ricoperto dal dott. Mario Fantino è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ed attualmente ricoperto dal dott. Dario Fontana, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di urologia;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Domenico Fonzo, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, alla cattedra di clinica pediatrica prima, ed attualmente ricoperto dalla dott.ssa Wilma Gabutti, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica pediatrica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ed attualmente ricoperto dal dott. Pier Adolfo Giudice è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

il posto di assistente ordinario già attribuito con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, ed attualmente ricoperto dal dott. Umberto Mazza, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, alla cattedra di semeiotica medica è attribuito, unitamente all'attuale titolare dott. Gian Paolo Molino, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla prima cattedra di clinica pediatrica ed attualmente ricoperto dal dott. Giancarlo Mussa, è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di puericultura;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Nattero, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967, registro n. 63, foglio n. 165, alla cattedra di puericultura ed attualmente ricoperto dal dott. Paolo Nicola, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica pediatrica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Guglielmo Pandolfo è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed attualmente ricoperto dal dott. Edgardo Perazzo, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Pescetti, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, alla cattedra di clinica pediatrica ed attualmente ricoperto dal dott. Erennio Rosettani, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di neuropsichiatria infantile;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed attualmente ricoperto dal dott. Giorgio Scevola, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 6 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1967, registro n. 60, foglio n. 11, alla cattedra di radiologia prima, ed attualmente ricoperto dalla dott.ssa Ida Marta Stoppa, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di radiologia;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed attualmente ricoperto dal dott. Lorenzo Verdun di Cantogno, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Eugenio Uslenghi, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed attualmente ricoperto dal dott. Rodolfo Weiss, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 14.

Erezione in ente morale della fondazione « Card. Giacomo Lercaro », in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 14. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Card. Giacomo Lercaro », in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare due donazioni, consistenti in alcuni complessi immobiliari siti in Siusi di Castelrotto (Bolzano) e in Bodio-Lomnago (Varese), di cui agli atti 8 febbraio 1973, n. 37021 di repertorio e 20 marzo 1973, n. 37094 di repertorio, a rogito dottor Carlo Malaguti, notaio in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 53

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti per la regione Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITA'

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Vista la proposta di variante formulata dalla Cassa per il Mezzogiorno per modificare le previsioni del suddetto piano, in merito al fabbisogno idrico dei comuni di Nurri, Orroli, Villanova Tulo, Seulo, Sadali, Esterzili e Seui (Nuoro);

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 613 emesso nell'adunanza dell'11 ottobre 1974;

Visto il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 3 febbraio 1975;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

Art. 1.

A termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è deliberata la variante allo schema n. 28 del piano regolatore degli Acquedotti della Sardegna, suddividendo lo stesso in tre distinti schemi, come appresso indicato:

Schema 28/*a*:

Dalla sorgente Rio Proccus per la portata di l/sec. 16 al comune di Seulo (l/sec. 4,30), al comune di Sadali (l/sec. 4,80), al comune di Esterzili (l/sec. 6,90) fermo restando la disponibilità già esistente di l/sec. 0,86 per il comune di Seulo e l/sec. 1 per il comune di Esterzili.

Schema 28/*b*:

Dal gruppo sorgentizio Ruina Pontis, Argiolas, Lobadas e Combidu Argidas per la portata l/sec. 22,10 al comune di Villanova Tulo (l/sec. 3,40) fermo restando la disponibilità esistente di l/sec. 3, nonché al comune di Nurri (l/sec. 9) ed al comune di Orroli (l/sec. 9,70).

Schema 28/*c*:

Dal gruppo sorgentizio Gersadali 1° e 2°, S. Pietro e Lunetta al comune di Seui (l/sec. 8,80).

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alla variante indicata nell'articolo precedente, saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 129, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2105 del 21 novembre 1973, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada provinciale: « collegamento tra la strada statale n. 123 presso Campobello e la strada statale n. 115 presso bivio Burrainiti attraverso la zona di Camastra »;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'amministrazione provinciale di Agrigento che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 27 luglio 1973 con voti 835, 22 febbraio 1974, n. 1093/73 e 6 maggio 1975, n. 9914;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 642 « Camastra » con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 123 presso il km 16+000 (Campobello di Licata); svincolo sulla strada statale n. 410 presso il km 19+700; innesto strada statale n. 576 in corrispondenza del km 5+424, dell'estesa di km 19+278.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Sostituzione di membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967), recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967), concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1971, con il quale la dott.ssa Renata Donadi ed il dott. Gaetano Marino sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro sostituto in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1973, con il quale il dott. Mario Schiavone è stato nominato membro effettivo in rappresentanza del Ministero per le partecipazioni statali in seno al predetto comitato;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1970, con il quale il dott. Gaetano Moro è stato nominato membro sostituto in rappresentanza del Ministero per le partecipazioni statali in seno al predetto comitato;

Vista la comunicazione del 18 febbraio 1975, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica propone la nomina del dott. Gaetano Marino, dirigente superiore, e della dott.ssa Paola Alcanterini, direttore di sezione, rispettivamente quali membro effettivo e membro sostituto in seno al predetto comitato in rappresentanza del richiamato Ministero;

Vista la comunicazione del 27 maggio 1975, con la quale il Ministero per le partecipazioni statali propone la nomina del dott. Vittorio Maroni, primo dirigente, e del dott. Alberto Eramo, consigliere, rispettivamente quali membro effettivo e membro sostituto in seno al predetto comitato in rappresentanza del richiamato Ministero;

Vista la comunicazione del 19 settembre 1975, con la quale il Ministero degli affari esteri propone di nominare il dott. Vincenzo Manno, consigliere di legazione, quale secondo membro sostituto in seno al predetto comitato in rappresentanza dello stesso Ministero, considerato che gli impegni di servizio anche all'estero del membro effettivo e del membro supplente rendono talvolta difficile la loro presenza alle riunioni del comitato;

Decreta:

Il dott. Gaetano Marino, dirigente superiore, e la dott.ssa Paola Alcanterini, direttore di sezione, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il dott. Vittorio Maroni, primo dirigente, ed il dottor Alberto Eramo, consigliere, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro sostituto in seno al predetto comitato, in rappresentanza del Ministero per le partecipazioni statali.

Il dott. Vincenzo Manno, consigliere di legazione, è nominato secondo membro sostituto in seno al predetto comitato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il commercio con l'estero*
SENESE

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1499)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Riconoscimento in provincia di Palermo del carattere sostitutivo delle attività industriali della S.p.a. Filatura di Campofelice, frazione Tommaso Natale di Palermo promossa dalla Gepi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Viste le domande della S.p.a., Filatura di Campofelice, frazione Tommaso Natale di Palermo, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla Manifattura tessile siciliana (Ma.Te.Si.) di Campofelice di Roccella (Palermo);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Palermo;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Palermo carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Filatura di Campofelice, frazione Tommaso Natale di Palermo, promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1724)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova, stabilimento di Castellamonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, stabilimento di Castellamonte (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, stabilimento di Castellamonte (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Ripartizione, per l'anno 1975, dello speciale fondo per gli asili-nido fra le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto, in data 10 luglio 1975, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 16 miliardi per l'anno 1975, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*) della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato, quale contributo per l'anno 1975, la somma di L. 12.900.000.000 (dodicimiliardinovecentomilioni);

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma, al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1975;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 10 luglio 1975;

Vista la variazione in aumento di L. 12.900.000.000, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1975, cap. 2598, con decreto del Ministero del tesoro n. 182207 del 3 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975, registro n. 31, foglio n. 106;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 12.900.000.000 (dodicimiliardinovecentomilioni) del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e versati, quale contributo per l'anno 1975, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è determinata, per il finanziamento del piano relativo all'anno 1975, secondo il piano seguente:

Piemonte	L.	946.375.640
Lombardia	»	1.521.695.765
Veneto	»	860.202.755
Liguria	»	370.132.580
Emilia-Romagna	»	818.486.640
Toscana	»	673.214.495
Umbria	»	217.715.435
Marche	»	327.857.070
Lazio	»	857.545.410
Abruzzi	»	348.586.660
Molise	»	116.617.205
Campania	»	1.489.492.515
Puglia	»	1.015.027.345
Basilicata	»	238.763.960
Calabria	»	710.996.950
Sicilia	»	1.429.439.850
Sardegna	»	453.424.070
Valle d'Aosta	»	34.771.130
Bolzano	»	110.023.100
Trento	»	97.291.345
Friuli-Venezia Giulia	»	262.340.080
Totale	L.	12.900.000.000

La spesa relativa è autorizzata sul cap. 2598 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975.

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975, con la emissione di ordinativi diretti per complessive L. 12.900.000.000 (dodicimiliardinovecentomilioni) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità al precedente art. 1.

Gli ordinativi diretti di cui al presente articolo, saranno tratti sulle tesorerie provinciali e centrali e resi esigibili mediante versamento del relativo importo a favore dell'ente creditore.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 93

(1675)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi, in Martina Franca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parare dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del consiglio della Comunità economica europea del 17 dicembre 1973, concernente la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Considerato che i mangimi contengono sovente sostanze e prodotti indesiderabili, dannosi alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti di origine animale, alla salute umana;

Considerato che è impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze, e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità nei mangimi sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderabili nocivi e che, nella fattispecie, è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi di analisi attualmente a disposizione;

Considerato che la presenza delle sostanze e dei prodotti più volte citati può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite dalla direttiva (CEE) del 17 dicembre 1973, n. 74/63/C.E.E., relativa alla fissazione delle quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi, e che pertanto è necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle della direttiva predetta, da recepirsi entro il 1° gennaio 1976;

Visto l'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 399, che modifica la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, il quale fa divieto di vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla predetta legge, che siano alterati, adulterati, sofisticati o comunque tali da risultare dannosi per il bestiame;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, relativo al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del consiglio della Comunità economica europea del 23 novembre 1970, modificata con direttiva del 28 aprile 1973, concernente gli additivi nella alimentazione degli animali;

Sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, la quale ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco delle sostanze e dei prodotti tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

Art. 2.

Il presente decreto si applica a tutti i prodotti disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Art. 3.

I mangimi semplici, i mangimi composti concentrati, i mangimi semplici integrati, i nuclei (mangimi complementari) ed i nuclei medicati, ove non espressamente previsto dall'allegato, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi composti ed i mangimi composti integrati (mangimi completi), tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione.

Art. 4.

Le quantità massime delle sostanze e dei prodotti tollerati nei mangimi, di cui all'allegato al presente decreto, possono essere superate soltanto se tali mangimi sono destinati esclusivamente: 1) ai fabbricanti autorizzati di mangimi a condizione che: *a*) detti mangimi dopo la miscelazione siano conformi alle disposizioni dell'allegato; *b*) sia esclusa ogni altra destinazione; *c*) rechino sulle confezioni e sulle etichette la dicitura: « Mangime destinato ai fabbricanti autorizzati di mangimi per la successiva diluizione perché non idoneo per l'alimentazione diretta degli animali »; 2) all'esportazione verso i paesi terzi.

In ogni caso deve essere data preventiva comunicazione delle destinazioni previste dal precedente comma ai competenti organi di vigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg. (ppm) di prodotti allo stato naturale
A. — *Sostanze* (ioni o elementi):		
1. Arsenico	Mangimi semplici ad eccezione di:	2
	farine d'erbe, d'erba medica e di trifoglio disidratati	4
	fosfati e mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10
	mangimi composti integrati (mangimi completi)	2
2. Piombo	Mangimi semplici ad eccezione di:	10
	fosfati	30
	lieviti	5
	Mangimi composti integrati (mangimi completi)	5
3. Fluoro	Mangimi semplici ad eccezione di:	150
	mangimi di origine animale	500
	fosfati	2000
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) ad eccezione di:	150
	mangimi composti integrati (mangimi completi per bovini, ovini, caprini):	
	durante l'allattamento	30
	altri	50
	Mangini composti integrati (mangimi completi) per:	
	suini	100
	pollame	350
	pulcini	250
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2000 (*)
4. Mercurio	Mangimi semplici ad eccezione di:	0,1
	mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	Mangimi composti integrati (mangimi completi)	0,1
5. Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi composti integrati (mangimi completi)	15 (espresso in nitrito di sodio)
B. — *Prodotti*:		
1. Aflatossina B 1	Mangimi semplici	0,05
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) per:	

(*) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25% del contenuto in fosforo.

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg. (ppm) di prodotti allo stato naturale
	bovini, ovini, caprini (salvo animali da latte, vitelli e agnelli)	0,05
	suini e pollame (salvo animali giovani	0,02
	altri	0,01
	Nuclei (mangimi complementari) e mangimi semplici integrati per gli animali da latte	0,02
2. Acido cianidrico .	Mangimi semplici ad eccezione di:	50
	semi di lino	250
	panelli di lino	350
	prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) ad eccezione di:	50
	mangimi composti integrati (mangimi completi) per pulcini	10
3. Gossipolo libero .	Mangimi semplici ad eccezione di:	20
	panelli di cotone . . .	1200
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) ad eccezione di:	20
	mangimi composti integrati (mangimi completi) per:	
	bovini, ovini, caprini .	500
	pollame (salvo pollame da uova) e vitelli	100
	conigli e suini (salvo i suinetti)	60
4. Teobromina . .	Mangimi composti integrati (mangimi completi)	300
5. Essenza volatile di senape	Mangimi semplici ad eccezione di:	100
	panelli di colza	4000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) ad eccezione di:	150 (espresso come sopra)
	mangimi composti integrati (mangimi completi) per:	
	bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1000 (espresso come sopra)
	suini (salvo suinetti) e per pollame	500 (espresso come sopra)
6. Viniltioossazolidone	Mangimi composti per pollame ad eccezione di:	1000
	mangimi composti per pollame in fase di ovodeposizione	500
7. Segale cornuta (claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
8. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3000
a) Lolium temulentum L.		1000
b) Lolium remotum Schrank		1000
c) Datura stramonium L.		1000
9. Semi e derivati della loro trasformazione: Albicocco-Prunus armoniaca J. Mandorlo amaro-Prunus, amigdalus var. Batsch amara (DC) Focke. Frutti del faggio non decorticati - Fagus silvatica L. Camelina-Camelina sativa (L.) Crantz Illipe, mowrah, bassia - Maduca, indica Gmel. e Maduca lungifolia (L.). Macbr. e altre varietà tossiche di illipe, mowrah o bassia. Noce di Karitè - Butyrosperum parkii (G. Don Kotschy purgere - jatropha curcas L. Croton - croton tiglium L. senape cinese - brassica cernua Forbes e Hemsl. senape indiana - brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (west) Thell senape di sarepte (brassica juncea) (L. Czern. e Coss. ssp. jun.) colza etiopica (brassica juncea) (Czern. e Coss. ssp. carinata) senape nera - brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	Tutti i mangimi	zero (**)
10. Ricino - ricinus communis (L.)	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
11. Crotolaria L. sp.	Tutti i mangimi	100

(**) Sono tollerate quantità trascurabili che non oltrepassino il limite inferiore di sensibilità del metodo di dosaggio.

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1975, n. 157, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia;

Attesa la necessità di provvedere alla ricostituzione di detta commissione a seguito di mutamenti intervenuti nella sua compagine;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia è così ricostituita:

Presidente:

De Gaetano dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Bologna, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Rossi dott. Ubaldo, consigliere della corte di appello di Bologna, designato dal presidente della corte stessa;

Filippello dott. Vincenzo, capo dell'ufficio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna;

Linguiti avv. Aldo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;

Tura dott. Alberto, dirigente superiore della ragioneria regionale dello Stato di Bologna;

Colacchio dott. Giuseppe, primo dirigente, vice prefetto, ispettore, designato dal prefetto di Bologna;

Pancaldi Orazio, rappresentante degli assegnatari, designato, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna, dalla C.G.I.L.;

Malaguti Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna, dalla C.I.S.L.;

Andalò Sauro, rappresentante degli assegnatari, designato, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il rag. Vittorio Trentini è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il geometra Antonio Palamara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota n. 4443 dell'8 settembre 1975, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito ad altra sede, il proprio rappresentante dott. Roberto Finzi-Contini con il dottor Bruno Fortunato;

Decreta:

Il dott. Bruno Fortunato è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Roberto Finzi-Contini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1975 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza, con effetto dal 1° luglio 1975;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1723)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il demanio marittimo e il demanio idrico alla foce del fiume Garigliano in comune di Sessa Aurunca.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze e per i lavori pubblici 3 ottobre 1975 si è provveduto alla delimitazione, ai sensi dell'art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico alla foce del fiume Garigliano nel senso che le acque a valle della linea ottenuta congiungendo il punto esistente in destra del fiume (contrassegnato con lettera *A* nella allegata planimetria facente parte integrante del decreto) ed il punto individuato in sinistra (contrassegnato con lettera *B*) sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti al demanio marittimo.

Detto limite sarà indicato in loco da termini lapidei recanti - lato mare - la dicitura «D.M.» che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(1760)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 14, il ricorso straordinario proposto dal signor Morgera Aniello è stato accolto.

(1447)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 15, il ricorso straordinario proposto dal sig. Marsicano Mario è stato accolto.

(1448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, registro n. 1 Istituti di previdenza, foglio n. 63, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla sig.ra Polvani Giulia ved. Baecchi, titolare di pensione di riversibilità a carico della cassa per le pensioni ai sanitari, avverso il provvedimento di recupero di somme erroneamente pagate in più a titolo di pensione, in quanto tali somme sono state percepite in buona fede dall'interessata e consumate per le ordinarie esigenze di vita.

(1690)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 75, è stato dichiarato inammissibile, per omessa notifica al controinteressato, il ricorso straordinario proposto 18 febbraio 1972 dal sig. Dario Tognarelli, avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria speciale presso il dancing-ristorante «Casina Rossa» sito in Lucca località Ponte S. Pietro.

(1807)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 243, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 gennaio 1971 dal prof. Santori Enzo, avverso e per l'annullamento della nota ministeriale del 16 dicembre 1970 che respingeva il gravame gerarchico proposto dal ricorrente contro la qualifica di «valente» attribuitagli dal provveditore agli studi di Pescara, per il servizio prestato nell'anno scolastico 1968-69, in qualità di preside della scuola media di Collecorvino (Pescara).

(1756)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 232, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 26 maggio 1970 dalla prof.ssa Cuzzola Angelina, per ottenere l'annullamento della decisione n. 27856 del 22 gennaio 1970, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha accolto il ricorso gerarchico prodotto dal prof. Gangemi Francesco avverso il proprio mancato trasferimento, per l'anno scolastico 1968-69, alle scuole medie di Messina.

(1757)

REGIONE LIGURIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Sarzana

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1975, n. 3181, è stata approvata la variante parziale del piano regolatore generale del comune di Sarzana (La Spezia), adottata con deliberazione consiliare 4 febbraio 1972, n. 19, concernente la destinazione a zona residenziale estensiva di tipo *A* di un'area di proprietà Gescal ubicata in prossimità della via Villefranche de Rouergue.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1572)

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1975, n. 3180, sono state approvate le varianti parziali al piano regolatore generale del comune di Sarzana (La Spezia), concernenti le località Ronzano e l'Emiliana per la nuova ubicazione dell'autoparco cittadino, con conseguenti rettifiche alla simbologia e alla legenda, come adottate con deliberazione consiliare 9 luglio 1974, n. 86.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1573)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 1975, n. 3182, è stata approvata la variante parziale del piano regolatore generale del comune di Rapallo (Genova), adottata con deliberazione consiliare 16 luglio 1971, n. 85, concernente la nuova delimitazione della zona cimiteriale del centro urbano e della relativa fascia di rispetto, ai fini dell'ampliamento del cimitero del capoluogo.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(1574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario tecnico di terza classe in prova, carriera di concetto, ruolo tecnico, riservato a geometri e periti industriali per l'edilizia.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale e della delibera consiliare del 28 febbraio 1975 approvata con decreto interministeriale 11 luglio 1975, un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario tecnico di terza classe in prova (carriera di concetto, ruolo tecnico) riservato a geometri e periti industriali per l'edilizia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra e perito industriale per l'edilizia;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa; intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 40 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

e) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

dei dipendenti non di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad esclusione di quelli eventualmente assunti a tempo determinato a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

3) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

6) godimento dei diritti politici;

7) buona condotta morale e civile.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.
Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - C.a.p. 00198 Roma, dovranno pervenire alla Direzione generale stessa entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato *B* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome (in carattere stampatello);

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e luogo di conseguimento;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il recapito, con indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità competenti indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione della Cassa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dello aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale sarà così composta:

Presidente:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente.

Membri:

un consigliere di amministrazione;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame;

il direttore generale.

Segretario:

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Art. 5.

Prove di esame

Ai candidati ammessi al concorso, sarà data comunicazione diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale e precisamente:

a) di una prova scritta su una delle materie di cui al n. 1) dell'allegato *A;*

b) di una prova scritta su una delle materie di cui al n. 2) dell'allegato *A;*

c) di un colloquio su tutto il programma di cui all'allegato *A.*

Per avere accesso all'aula d'esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, libretto ferroviario, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La commissione giudicatrice disporrà di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'esito delle prove sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale saranno anche comunicati i voti riportati in ciascuna delle prove scritte, il luogo, la data e l'ora in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa.

Detta comunicazione sarà inviata almeno venti giorni prima di quello in cui si svolgerà la prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di affissione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato C al presente bando.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della Cassa;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria generale sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; capi di famiglia numerosa).

La graduatoria sarà approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Dell'esito del concorso sarà data notizia, entro venti giorni, agli interessati, con la precisazione del posto da ciascuno occupato nella graduatoria; la comunicazione è fatta dal direttore generale della Cassa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione, di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *C* al presente bando, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo della autorità militare, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata;

f) certificato di inesistenza di carichi penali pendenti (procura e pretura), in carta bollata;

g) certificato di buona condotta, in carta bollata;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, e del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974;

l) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

I certificati di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina in prova

Ai vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 9 del regolamento organico del personale, è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente della Cassa, che ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trattamento economico è quello previsto dalle norme vigenti per la qualifica di segretario tecnico di terza classe della carriera di concetto.

Art. 10.

Periodo di prova

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente della Cassa, previo giudizio favorevole della giunta esecutiva, sentito il direttore generale.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: Marino

Allegato A

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di una orale:

1) la prima prova scritta potrà vertere su una delle materie sottoindicate:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) la seconda prova scritta verterà su:

estimo ordinario e catastale;
elementi di costruzioni e disegno di costruzioni: stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali.

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

La prova orale verterà sulle materie d'esame delle due prove scritte indicate nei punti 1) e 2).

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - C.a.p. 00198 - ROMA

Il sottoscritto
(cognome e nome in carattere stampatello)
nato a . . (provincia di . . . .) il .
e residente in (c.a.p. . . .) (provincia di . .)
via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a sei posti di segretario tecnico di terza classe in prova (carriera di concetto, ruolo tecnico) riservato a geometri e periti industriali per l'edilizia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: (4);

f) è in possesso del diploma di . . conseguito nell'anno . . presso . . .,

g) ha (ovvero non ha) prestato servizio presso . . (5);

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) non ha fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

., addì .

Firma autenticata (6)

.

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinda dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi, indicare anche i procedimenti penali pendenti.

(4) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *C*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L., da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autenticata del brevetto;

oppure:

copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autenticata del brevetto;

oppure:

copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali, rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti della Cassa: dichiarazione del servizio del personale, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(1580)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami teorico-pratici, a quarantacinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la nota n. 47039 del 5 gennaio 1975 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione a bandire i concorsi per l'anno 1975, tra i quali un concorso, per esami, a cinquanta posti per la nomina alle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, in relazione alle inderogabili esigenze connesse, in modo particolare, con l'istituzione ed il funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 5 maggio 1975 con il quale venivano riconosciute tali esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, con il quale, in relazione alle esigenze funzionali del sistema informativo ed al fine di dare adeguata sistemazione organica al personale di carriera esecutiva adibito ai compiti tecnici connessi con lo stesso sistema, si è provveduto ad aumentare da 205 a 536 unità la consistenza organica del ruolo tecnico dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, mediante una corrispondente riduzione soprattutto del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che il numero degli impiegati che hanno presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei meccanografi della Ragioneria generale, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 300/1975, è stato inferiore rispetto alle esigenze funzionali dei servizi, direttamente connessi con il numero dei terminali installati presso i vari uffici centrali e provinciali;

Considerato, inoltre, che il numero dei trasferimenti di ruolo effettuati, inferiori rispetto all'incremento della dotazione organica disposta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 300, hanno provocato, successivamente alla data della citata richiesta di autorizzazione del 5 gennaio 1975, una condizione di totale copertura dei posti a suo tempo disponibili nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e, nel contempo, una carenza di personale addetto proprio a quei compiti di operatore tecnico che avevano originato, antecedentemente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 300, le inderogabili e riconosciute esigenze di provvedere ad una rapida copertura dei cinquanta posti di carriera esecutiva di cui alla più volte citata richiesta del 5 gennaio 1975;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato esiste una disponibilità di quarantacinque posti da assegnare mediante pubblico concorso;

Ritenuto, pertanto, che l'autorizzazione a bandire, per lo anno 1975, un concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 1975, a seguito del trasferimento dei posti dal predetto ruolo a quello dei meccanografi della Ragioneria generale, disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 300/1975, deve, di conseguenza, intendersi trasferita per tale ultimo ruolo, al fine di sopperire alle medesime esigenze funzionali a suo tempo rappresentate e recepite dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in occasione del parere favorevole espresso in data 5 maggio 1975;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami teorico-pratici, a quarantacinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito o dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma presso il palazzo dei congressi, piazza John F. Kennedy - E.U.R., il giorno 25 aprile 1976, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente articolo 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dello art. 1 del presente decreto ferme restando le riserve previste dalla norma vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi articolo 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri o enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati operatori tecnici in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 940.800 corrispondente al parametro 128), oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 361

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva tecnica, nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste nella dimostrazione dell'idoneità all'uso di macchine calcolatrici, contabili e meccanografiche, mediante la compilazione di prospetti contabili e statistici e la perforazione di schede e la verifica relativa e la selezione, lo inserimento e la stampa dei dati contenuti nelle schede stesse.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, della Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso ai concorso, per esami teorico-pratici, a quarantacinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

9) dichiara, inoltre, di aver preso visione del programma d'esame, di cui all'allegato 1, con particolare riguardo alla prova pratica da sostenere per dimostrare la conoscenza delle cognizioni tecniche necessarie per l'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica.

. . . lì, ...

Firma (6) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

. . . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente

. . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

(1763)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, n. 23790, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19, foglio n. 293, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore-stenodattilografo del genio civile, in prova, per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto, nel ruolo del personale esecutivo amministrativo;

Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore-stenodattilografo del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 18 luglio 1975, n. 23790, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Sili dott. Arnaldo, primo dirigente amministrativo.

Membri:

Rebecchi dott. Armando, direttore di divisione ad esaurimento;

Lancia ing. Leda nata Maddalena, ingegnere capo ad esaurimento;

Cempella dott. Federico, direttore di sezione;

Baroncini ing. Emilio, ingegnere superiore.

Segretario:

Federici dott.ssa Antonella, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla spesa di L. 300.000 (trecentomila) occorrente per il funzionamento della commissione, si farà fronte con impegno da assumere sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 25 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1975
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 22

(1761)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per gli uffici del Veneto, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1975, n. 23790, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 29 dicembre 1975, avrà luogo il giorno 14 marzo 1976 presso l'istituto tecnico industriale statale « A. Pacinotti », in Mestre (Venezia), Caneve, 93, con inizio alle ore 8,30.

(1762)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 48-49 del 28 novembre-5 dicembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 181, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 182, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1302)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 52 del 26 dicembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 303, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreteo ministeriale 2 ottobre 1972.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 304, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Benevento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nella provincia di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nella provincia di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1. Vacirca dott. Salvatore .	punti	76,31	su 132
2. Raimondo dott. Vincenzo	»	73,48	»
3. Spina dott. Donato .	»	73,38	»
4. Pianalto dott. Gelindo	»	72,12	»
5. Pavanello dott. Francesco	»	66,86	»
6. Centonze dott. Gaspare .	»	64,00	»
7. Lombardo dott. Giuseppe	»	60,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(1321)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da cinque a undici, del numero dei posti del concorso, per esami, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1975, registro n. 6, foglio n. 327, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato;

Considerato che nel ruolo degli avvocati dello Stato si sono resi disponibili altri sei posti da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da cinque a undici i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di sostituto avvocato dello Stato messi a concorso con il decreto precedente 2 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1975, registro n. 6, foglio n. 327, è elevato da cinque a undici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 13 novembre 1975

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 304

(1835)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(1787)

OSPEDALE GERIATRICO «G. STUARD» DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di terapie riabilitative e di terapie prolungate

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di terapie riabilitative e di terapie prolungate.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma, via Don Bosco, 2 - tel. 21149 - 22285 - 26186 - 27332 - 30590.

(1722)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «SS. ANNUNZIATA» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente pediatra;

quattro posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestata al commissario governativo dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli, via Egiziaca a Forcella, 18.

(1723)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina del lavoro;
tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino, via Zuretti, 29.

(1777)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 22 ottobre 1975, n. 549 e 12 dicembre 1975, n. 674, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta, viale Ginevra, 3 - tel. 0165/41541.

(1778)

OSPEDALE CIVILE «CASA CHARITAS» DI LAMON

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Lamon (Belluno) - tel. 9147.

(1779)

OSPEDALE CIVILE «G. TABARRACCI» DI VIAREGGIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 settembre 1975, n. 229, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viareggio (Lucca).

(1780)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA STELLA» DI ORVIETO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 dicembre 1975, n. 97, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Si fa inoltre presente che sarà tenuto conto nello svolgimento del concorso di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000 (non rimborsabile).

Si fa presente, infine, che in pendenza della richiesta variazione di pianta organica concernente l'istituzione del posto di direttore sanitario, al primario della divisione di chirurgia generale potranno essere affidate le funzioni di direttore sanitario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(1781)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(1782)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 novembre 1975, n. 262, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 226 del 30 agosto 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 4000 (da versare a mezzo vaglia postale intestato al tesoriere dell'ente: Banca di Andria di Spinazzola).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(1716)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso a due posti di assistente di radiologia presso il primariato ospedaliero di radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 dicembre 1975, n. 4272/Pers. 75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia presso il primariato ospedaliero di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia, via Mentana, 4 - tel. 26635.

(1717)

OSPFDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna, via Castiglione, 29.

(1718)

OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 21 novembre 1975.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scorrano (Lecce).

(1719)

OSPEDALE CIVILE DI ISOLA DELLA SCALA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Isola della Scala (Verona) - tel. 667035 - 667193 - 667333.

(1720)

OSPFDALE «N. MELLI» DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente ortopedico;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi) - tel. 951251.

(1721)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1975, n. 10-41/Legisl.

Approvazione del regolamento delle case di cura private.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10 « Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera »;

Ravvisata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 37 della stessa legge, norme regolamentari che disciplinino:

a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti per l'esercizio della funzione di « direttore sanitario responsabile »;

Visto l'art. 9, punto 10 del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5591, del 19 giugno 1975;

Decreta:

E' approvato il regolamento delle case di cura private, concernente:

a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature e i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti per l'esercizio delle funzioni di « direttore sanitario responsabile »,

nel testo allegato che del presente decreto forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 4 agosto 1975

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1975
Registro n. 58, *foglio n.* 84

REGOLAMENTO DELLE CASE DI CURA PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1969, N. 10.

TITOLO I

GENERALITA' - NORME COSTRUTTIVE - REQUISITI - ATTREZZATURE E SERVIZI DELLE CASE DI CURA PRIVATE.

Capitolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Definizione

Sono case di cura private, agli effetti delle presenti norme, tutti gli stabilimenti sanitari gestiti da privati che provvedono al ricovero per accertamenti diagnostici e per cure mediche e chirurgiche generali o specialistiche, o per particolare assistenza sanitaria, di cittadini italiani o stranieri.

Ai fini della vigilanza tecnico-sanitaria spettante alla provincia le presenti norme si applicano anche alle associazioni e fondazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile non riconosciute come enti pubblici ospedalieri, che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, nonché agli ospedali degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che non siano stati classificati in una delle categorie di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

Art. 2.

Autorizzazione

L'autorizzazione all'apertura delle case di cura private viene rilasciata dalla giunta provinciale — su delega della Regione — sentito il parere del comitato provinciale di sanità, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, in base ai requisiti igienico-sanitari ed alle altre condizioni previste dalla legge.

La richiesta di autorizzazione all'esercizio delle case di cura va rinnovata anche nel caso di cambiamento di gestione.

Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento dell'istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica.

Capitolo II

NORME COSTRUTTIVE

Art. 3.

Progettazione

I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private devono essere approvati dalla giunta provinciale — su delega della Regione — sentito il comitato provinciale di sanità.

Ogni progetto deve essere costituito da una planimetria in scala 1:500 e da elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, sugli aspetti architettonici, volumetrici, costruttivi e da una relazione tecnico sanitaria che deve specificare:

a) il tipo di attività cui la casa di cura è destinata;

b) la capacità ricettiva e le particolarità costruttive;

c) la località e la superficie dell'area disponibile;

d) i criteri urbanistici di scelta dell'area e le sue caratteristiche;

e) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione;

f) le caratteristiche e le dimensioni dei locali di ricovero, dei servizi generali, di diagnosi e di cura;

g) le caratteristiche delle strutture e degli impianti tecnologici.

Art. 4.

Caratteristiche costruttive

Per quanto concerne la scelta dell'area, l'approvvigionamento idrico e smaltimento dei liquami, i requisiti costruttivi, i requisiti delle sale di degenza, i requisiti dei reparti, delle case di cura per contagiosi e delle case di cura specializzate, si applicano, in quanto compatibili con le presenti norme, le norme previste dal D.C.G. 20 luglio 1939 « Istruzioni per le costruzioni ospedaliere », e le norme che verranno successivamente emanate dalla provincia e dallo Stato.

Art. 5.

Impianto elettrico

Nelle case di cura devono essere predisposti dispositivi e impianti di emergenza e sicurezza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica ordinaria, l'automatica, immediata ed efficace continuità di distribuzione di energia elettrica e quei servizi essenziali di illuminazione e di alimentazione delle attrezzature che non possono restare privi di corrente, sia pure per brevissimo tempo.

Capitolo III

REQUISITI-ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 6.

Elementi funzionali

Le case di cura devono possedere i seguenti elementi funzionali:

1) servizi generali;
2) servizi di diagnosi e cura;
3) servizi di degenza.

Detti servizi devono avere sviluppo armonico e proporzionato fra loro. La composizione distributiva degli elementi funzionali dovrà soddisfare le esigenze di una correlazione funzionale reciproca e di una ubicazione idonea ai rapporti con l'esterno, nonché della discriminazione dei traffici in relazione alla loro differente natura, evitando incompatibilità, promiscuità ed incroci.

Per ciascun reparto il raggruppamento delle forme morbose deve essere effettuato tenuto riguardo dell'affinità delle specifiche competenze.

Art. 7.

Servizi generali

a) Direzione: comprende locali per il direttore sanitario e gli uffici amministrativi, con i relativi servizi igienici nonché per la biblioteca medica.

b) Cucina: comprende locali separati per il ricevimento e controllo degli alimenti e delle bevande, per la loro conservazione, per la preparazione, cottura e confezione dei pasti, per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.

Le cucinette dislocate nei locali di degenza devono essere attrezzate per la conservazione, la preparazione e la distribuzione di cibi e bevande, per il lavaggio, la disinfezione ed il deposito delle stoviglie, nonché per la raccolta momentanea dei rifiuti alimentari.

c) Lavanderia: comprende locali ben arieggiati ed illuminati, per la ricezione e la cernita della biancheria e di altri effetti sporchi; per la disinfezione, per il lavaggio, la asciugatura, il rammendo, la stiratura ed il deposito della biancheria e degli altri effetti puliti.

Deve essere ubicata in modo da assicurare agevolmente il traffico dei materiali sporchi e puliti attraverso percorsi distinti. I locali devono essere attrezzati per la pronta eliminazione dei vapori, polveri ed odori.

Al lavaggio della biancheria potrà anche provvedersi mediante un impianto di lavanderia posto fuori dell'ambito della casa di cura. In tal caso dovrà essere previsto sempre un locale di deposito e cernita della biancheria sporca.

La biancheria dovrà essere, prima del lavaggio, trattata direttamente in idonea stazione di disinfezione; in carenza di tale servizio all'interno della casa di cura la biancheria potrà essere trasferita ad apposita lavanderia dotata di impianti di disinfezione mediante speciali contenitori, con un automezzo adibito esclusivamente a tale trasporto.

d) Disinfezione e disinfestazione: comprende uno o più locali destinati al trattamento degli effetti personali, letterecci e della biancheria nonché al deposito dei materiali e degli apparecchi occorrenti per tali operazioni. Vi deve essere una netta separazione tra zona infetta e zona non infetta.

e) Sterilizzazione: per le operazioni di sterilizzazione devono essere previste due zone nettamente separate, una destinata al ricevimento, lavaggio e preparazione del materiale da lavare; l'altra al confezionamento e deposito del materiale trattato.

f) Servizio mortuario: è costituito da locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con accesso indipendente dallo esterno, destinati all'osservazione, al deposito, ed alla esposizione delle salme ed all'attesa dei dolenti, dotati di servizi igienici.

Un idoneo locale deve essere sempre disponibile per la autorità giudiziaria.

g) Dotazione farmaceutica: un apposito locale dovrà essere destinato a deposito dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici. A cura del direttore sanitario sarà disposta una lista indicante la scorta minima di farmaci che dovranno sempre essere presenti in detto locale. Tale lista sarà approvata dalla giunta provinciale sentito il parere del comitato provinciale di sanità.

Art. 8.

Servizi di diagnosi e cura

a) Accettazione: comprende locali per la prima visita, per la registrazione, per l'igiene personale e per l'eventuale temporanea osservazione dell'ammalato. Deve essere dotata di propri servizi igienici ed essere ben collegata con le degenze e con i servizi diagnostici e terapeutici. Deve essere direttamente accessibile dall'esterno anche dai barellati ed essere collegata con il pronto soccorso, ove esista.

b) Ambulatorio: se la casa di cura intende istituire un servizio ambulatoriale, ciascun ambulatorio dovrà essere costituito da separati locali per la visita, per il medico e per i servizi igienici. Dovranno essere predisposti almeno una sala di attesa comune anche a più ambulatori ed un locale per il personale di assistenza, dotati di propri servizi igienici.

c) Diagnostica radiologica: deve essere disponibile almeno una diagnostica radiologica ogni 100 posti letto o frazione ad esclusione delle case di cura tisiologiche nelle quali la seconda diagnostica potrà essere sostituita da un apparecchio radiologico portatile. Ogni sala di accertamento diagnostico dovrà avere un'idonea superficie comunque non inferiore a 25 metri quadrati e sarà collegata con i locali opportunamente articolati per il caricamento; deve essere dotata di spogliatoio e servizi igienici.

d) Terapie radianti ed altre terapie fisiche: qualora si intenda istituire detto servizio, occorre predisporre locali separati per l'attesa, per la visita, per l'applicazione delle cure, per il personale e per i servizi igienici. Il servizio dovrà essere facilmente accessibile agli ammalati sia interni che esterni.

e) Laboratorio: dovranno essere disponibili locali separati per l'attesa, il prelievo, gli esami, il lavaggio ed il deposito del materiale, l'archivio, nonché per i servizi igienici.

f) Servizio operatorio: un gruppo operatorio costituito da due sale operatorie deve servire, di norma, non più di 100 posti letto di branche chirurgiche.

Elementi costitutivi indispensabili di ogni gruppo operatorio destinato a consentire interventi chirurgici generali o di specialità sono i seguenti locali:

1) Comunicanti con le sale operatorie:

un locale per la preparazione degli operandi;

un locale per la preparazione dei chirurghi e del personale ausiliario;

un locale per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico.

2) Adiacenti alle sale operatorie per:

il risveglio e l'osservazione degli operati del gruppo;

il deposito per l'armamentario e per il materiale di medicazione collegato con la sterilizzatrice;

sosta e spogliatoio per i chirurghi;

sosta e spogliatoio per la caposala e l'altro personale ausiliario;

laboratorio per ricerche diagnostiche immediate;

endoscopie ed altre indagini diagnostiche;

gessi;

deposito biancheria usata e rifiuti di medicazione.

g) Gruppo di parto: comprende locali per il travaglio; due sale da parto; locali separati per la prima assistenza ai neonati, la preparazione dell'ostetrico e del personale ausiliario, il deposito di materiale vario.

Deve essere previsto un gruppo di parto ogni 40 posti letto di ostetricia. Il gruppo da parto deve essere acusticamente isolato e ben collegato con le degenze di ostetricia, con il gruppo operatorio e con l'impianto di sterilizzazione.

Art. 9.

Servizi di degenza

Il reparto di degenza, funzionalmente connesso ai servizi speciali di diagnosi e cura, deve comprendere un numero di posti-letto non superiore a 100 per la medicina e chirurgia generale, non superiore a 80 per le specialità e non superiore a 120 per le case di cura neuropsichiatriche, geriatriche, sanatoriali, preventoriali o comunque destinate al ricovero di forme morbose non acute, nonché per le case di cura ad indirizzo particolare (centri di recupero e riabilitazione funzionale, case di cura climatiche, dietetiche, termali e simili).

In ogni caso deve essere previsto in ciascun piano di degenza un locale per visite e medicazioni, un locale per infermiere con relativi servizi igienici ed una cucinetta, una sala per i visitatori ed il soggiorno degli ammalati ogni 50 posti letto o frazione di 50.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 10.

Generalità

Per l'assunzione, la cessazione e ricostituzione del rapporto di impiego del direttore sanitario, del personale medico, degli infermieri professionali e generici, del personale ausiliario tecnico, valgono gli stessi requisiti richiesti per il personale ospedaliero, fatta eccezione per i limiti massimi di età richiesti per l'assunzione, e per il possesso della cittadinanza italiana.

L'equiparazione di cui al comma precedente non comporta equiparazione di stato giuridico con quello del personale degli ospedali pubblici e non comporta, nel caso di passaggio al sistema sanitario pubblico, la equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti nelle case di cura private.

Le case di cura private sono tenute ad avere un proprio regolamento sull'organizzazione interna, nel quale dovrà essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica ed infermieristica, nonché l'obbligo della residenza, nel comune dove ha sede la casa di cura, del personale medico in organico per garantirne la pronta reperibilità e disponibilità.

Detto regolamento dovrà essere trasmesso alla giunta provinciale che provvederà ad approvarlo sentito il parere del comitato provinciale di sanità.

Art. 11.

Direzione sanitaria

Il direttore sanitario è tenuto a:

curare il coordinamento di tutti i servizi della casa di cura;

adottare le necessarie misure in caso di manifestazione di malattie infettive soggette a denunzia, informandone immediatamente le autorità sanitarie competenti;

curare la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro, relativo alle generalità e ai titoli professionali del personale sanitario dipendente;

curare che vengano comunicati alla provincia i nominativi del personale medico in servizio dipendente da enti pubblici;

curare che venga inviato alla giunta provinciale un elenco del personale sanitario in servizio al 1° gennaio;

accertare che il personale sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10;

curare che per il personale sanitario medico e non medico sia tenuto un apposito fascicolo per ciascun dipendente, nel quale dovrà essere conservata tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per svolgere le singole mansioni cui è addetto, nonché quella inerente al rapporto di impiego del dipendente stesso;

vigilare sulla regolare compilazione e tenuta delle cartelle cliniche, del registro dei parti e degli aborti e del registro degli interventi chirurgici;

curare la tempestiva trasmissione all'I.S.T.A.T. ed al Ministero della sanità dei dati richiesti;

curare la tempestiva trasmissione alla Regione ed alla provincia di tutte le informazioni di carattere nosologico e statistico richieste;

stabilire, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo;

controllare che l'assistenza agli infermi sia svolta regolarmente ed in modo efficiente a garantire, in ogni caso, il pronto intervento, a debito livello di qualificazione, per qualunque prestazione di emergenza di cui i malati avessero bisogno;

vigilare sulla disciplina del personale, proponendo, ove occorre, i necessari provvedimenti;

proporre all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei reparti e servizi, l'acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari;

esprimere il proprio parere in merito ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

controllare la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

rilasciare agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigilare sull'efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento della aria, cucina, lavanderia, per quanto attiene ai loro aspetti igienico-sanitari;

controllare la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, nel quale deve essere giustificato l'impiego degli stessi, apponendovi il proprio visto alla fine di ogni mese e controllare la tenuta di un analogo registro per i veleni;

vigilare sulla revisione periodica e buona conservazione, sulla consistenza delle scorte di medicinali e prodotti terapeutici, sulla loro distribuzione nonché sull'applicazione delle tabelle dietetiche;

provvedere al controllo quantitativo e qualitativo degli alimenti, con particolare riguardo alle loro caratteristiche merceologiche, genuità e valore nutritivo;

curare l'invio all'autorità sanitaria delle denuncie, dei rapporti e di ogni altra notizia prescritta o richiesta, informando tempestivamente la giunta provinciale di tutto ciò che possa interessare la salute pubblica;

vigilare sul funzionamento dell'emoteca;

informare tempestivamente la giunta provinciale in caso di propria assenza, indicando la durata dell'assenza ed il nominativo del sostituto;

stabilire i turni di guardia medica, ostetrica ed infermieristica curando che il relativo prospetto sia affisso in luogo ben visibile.

Nelle case di cura con numero di posti-letto inferiore a 150 le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate al personale medico con funzioni di diagnosi e cura, a rapporto di lavoro continuativo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 del presente decreto.

Al direttore sanitario è vietato svolgere analoghe funzioni in altre case di cura o istituti pubblici.

Spetta alla giunta provinciale, tramite il medico provinciale, il controllo dell'esecuzione corretta degli incombenti previsti a carico dei sanitari e su tutto il funzionamento interno delle case di cura private.

Nel caso di gravi e durature inadempienze degli obblighi previsti dal presente regolamento, la giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità, può revocare l'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 12.

Personale sanitario

Per l'organizzazione sanitaria di ciascun reparto si deve tenere conto non soltanto del numero dei posti-letto, ma anche del livello e dell'intensità delle prestazioni richieste, in modo che il rapporto numerico tra personale sanitario e posti-letto consenta un'adeguata, efficiente e continua assistenza ai malati.

Il regolamento interno della casa di cura di cui al precedente art. 10 determinerà la pianta organica del personale medico e sanitario ausiliario idonea a garantire quanto previsto nel comma precedente.

Nelle case di cura medico chirurgiche, generali e specialistiche, destinate al ricovero e cura di forme morbose acute, nell'organico si dovrà prevedere personale medico con funzioni di diagnosi e cura almeno nelle seguenti proporzioni: un medico dirigente responsabile per ciascun reparto: medici con funzioni di aiuto nella proporzione di almeno uno per ogni 60 posti-letto o frazione, medici con funzioni di assistente nel rapporto di almeno uno ogni 30 posti o frazione.

Nelle case di cura tisiologiche, con meno di 150 posti-letto si dovrà prevedere un organico del personale sanitario che preveda la presenza di almeno un medico ogni 30 posti-letto o frazioni, comprendendo nel numero anche il direttore sanitario, i medici con funzione di aiuto ed i medici con funzioni di assistente.

Art. 13.

Attribuzione del personale sanitario

Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura, ivi compreso il personale medico del servizio di guardia interna, assunto con rapporto di lavoro subordinato, è tenuto in ogni caso a prestare la propria opera con carattere di regolarità e continuità.

Il regolamento interno dovrà prevedere gli obblighi e le responsabilità relativi alle funzioni, qualità e quantità delle prestazioni a ciascuno pertinenti, nonché l'orario ed i turni di servizio.

Il direttore sanitario deve inoltre curare che venga assicurata la reale consistenza dell'organico.

Le funzioni di diagnosi e cura possono essere affidate anche a personale medico esterno o con rapporto di prestazioni saltuarie, in soprannumero rispetto all'organico; la casa di cura è tenuta a garantire comunque la piena efficienza, continuità e regolarità dell'assistenza al malato, con il personale medico del proprio organico.

Il regolamento interno, in tal caso, oltre a stabilire i termini precisi del rapporto convenzionale con i medici esterni — ai quali comunque resta attribuita la responsabilità non soltanto della diagnosi, prescrizione terapeutica, decisione ed esecuzione dell'intervento operatorio, ma anche del decorso della malattia — dovrà determinare gli obblighi, i compiti e le responsabilità del personale medico addetto al servizio o di guardia e di assistenza interna ai degenti, con particolare riguardo al trattamento terapeutico dei malati di forme mediche ed a quello pre e post-operatorio dei malati di forme chirurgiche.

Il direttore sanitario, cui spetta la responsabilità di provvedere per l'assistenza interna al malato e per il servizio di guardia continuativa, è tenuto ad assicurarsi che, in qualsiasi ora del giorno e della notte, il medico esterno sia sempre reperibile e disponibile.

Art. 14.

Consulenze

Le case di cura private in rapporto al peculiare tipo di attività esercitata devono assicurare anche i servizi di consulenza necessari.

Art. 15.

Personale ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo

L'organico della casa di cura privata deve prevedere personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo, nonché personale amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

La dotazione organica del personale sanitario ausiliario dovrà comunque essere tale da assicurare agli ammalati l'assistenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

L'assistenza diretta al malato da parte del personale sanitario e sanitario ausiliario dovrà essere prestata esclusivamente, nei limiti delle rispettive competenze, da personale in possesso dei prescritti titoli di legge.

Art. 16.

Servizio di anestesia e rianimazione

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio nelle case di cura private con reparti di chirurgia generale e di specialità chirurgiche ed affini e deve essere affidato a personale medico in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

La dotazione organica del personale medico addetto al servizio dovrà prevedere il posto di dirigente responsabile ed essere proporzionata al numero ed all'attività delle camere operatorie, nonché a tutte le altre eventuali esigenze in modo da assicurare la continuità e regolarità del servizio stesso.

Dovrà comunque essere previsto un servizio di pronta reperibilità e di disponibilità che assicuri in caso di necessità la presenza immediata di un anestesista.

In rapporto alle reali e concrete esigenze del servizio, il direttore sanitario stabilisce il numero del personale sanitario ausiliario qualificato ed appositamente istruito da destinare al servizio.

Art. 17.

Servizio di accettazione

Tale servizio, ove non venga espletato direttamente dal personale medico appositamente incaricato, dovrà comunque essere assicurato dal personale medico dei singoli reparti.

TITOLO III

IL DIRETTORE SANITARIO

Art. 18.

Requisiti per l'esercizio della funzione

La direzione sanitaria nelle case di cura con più di 150 posti-letto deve essere affidata a personale munito di laurea in medicina e chirurgia ed abilitato all'esercizio professionale da almeno 10 anni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) idoneità almeno ad ispettore sanitario conseguita a seguito di pubblico concorso e degli appositi esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

2) anzianità di almeno 5 anni di servizio professionale prestato in cliniche universitarie o in ospedale, o in case di cura private con rapporto di lavoro continuativo;

3) specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera o in igiene e medicina preventiva;

4) servizio nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno 5 anni;

5) servizio di ufficiale sanitario in comuni con popolazione superiore a 150 mila abitanti per almeno 5 anni;

6) anzianità di almeno 3 anni di servizio in casa di cura privata con rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo quale direttore sanitario.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Osservanza delle norme di pubblica sicurezza

Ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, le case di cura private hanno l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si dà alloggio per mercede.

Art. 20.

Cartelle cliniche

La casa di cura privata è tenuta all'adozione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete del ricoverato, la diagnosi di accettazione, l'anamnesi familiare e personale, lo esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche firmate dal medico curante e controfirmate dal direttore sanitario dovranno essere conservate secondo un ordine numerico, progressivo e cronologico. La loro distruzione è subordinata all'autorizzazione del medico provinciale.

In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l'ufficio comunale di igiene.

Art. 21.

Obblighi del titolare della casa di cura

E' fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di:

tenere affissa, in luogo ben visibile, la tabella per i paganti in proprio;

applicare per la fornitura dei galenici, delle specialità medicinali e dei presidi, i prezzi ufficiali;

denuncia degli apparecchi radiologici esistenti nelle case di cura private ai sensi dell'art. 195 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive comunque confezionate;

di provvedere almeno una volta l'anno ai sensi dell'articolo 139 del regolamento generale sanitario (regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, modificato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112), alla generale disinfezione e ripulitura degli ambienti, nonché alla loro regolare manutenzione;

di presentare alla giunta provinciale i progetti di eventuali modifiche ed ampliamenti per la preventiva approvazione ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

In caso di sostituzione definitiva del direttore sanitario, i titolari delle case di cura devono darne immediato avviso alla giunta provinciale, indicando le generalità del medico-chirurgo al quale intendono affidare la direzione.

E' fatto divieto ai titolari di case di cura private di:

cedere o trasferire ad altri il titolo di autorizzazione alla apertura della casa di cura.

Qualora essi intendano sospendere o cessare tale attività, dovranno informare tempestivamente la giunta provinciale;

provvedere ad aumento di posti letto senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale;

effettuare pubblicità a mezzo stampa ed in qualsiasi altro modo senza la licenza di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 22.

Richiamo legislativo

Per quanto non previsto dal presente decreto, si richiamano, entro i limiti della loro applicabilità, le vigenti istruzioni sulle costruzioni ospedaliere, nonché le vigenti disposizioni sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

Art. 23.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere richiesta anche dalle case di cura private già in funzione all'atto della sua emanazione.

Le case di cura private, di cui al comma precedente, che vengono autorizzate a continuare la loro funzione, dovranno adeguarsi entro 3 anni alle prescrizioni del presente decreto, eccetto per quanto riguarda il rapporto area posti letto e le modifiche alle strutture portanti o ai muri maestri.

Le case di cura private che non vengono autorizzate a continuare la loro funzione cessano la loro attività entro 6 mesi dalla comunicazione del diniego dell'autorizzazione.

Le case di cura di cui al secondo comma, devono presentare comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento alla giunta provinciale, che provvederà all'accertamento della regolarità degli stessi.

Visto, *il presidente della giunta provinciale*
GRIGOLLI

(977)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° settembre 1975, n. 11-42/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche per quanto attiene alla determinazione del programma d'esame per l'assunzione alla qualifica di consigliere-assistente della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi - sezione medica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 36 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 73 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7423 del 29 agosto 1975;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-assistente della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medica, sono così determinate:

1) Tre prove pratiche riguardanti:

A) la microbiologia;

B) la microscopia e parassitologia e la fisica applicata all'igiene;

C) l'istologia normale e patologica e la chimica clinica.

2) Una prova scritta riguardante le malattie infettive di origine alimentare e parassitaria.

3) Una prova orale.

Art. 2.

I programmi d'esame particolareggiati relativi alle prove di cui al precedente art. 1 sono così stabiliti:

1) PROVE PRATICHE

A) *Prova di microbiologia.*

Indagini microscopiche, culturali, biologiche da eseguire su materiale patologico per l'accertamento della diagnosi delle malattie infettive, con particolare riguardo alla diagnosi delle seguenti:

colera, peste, febbre tifoidea ed infezioni paratifiche, febbre ondulante, dissenteria bacillare, amebiasi, difterite, tubercolosi, polmonite, infezioni streptococciche e stafilococciche, tetano, infezioni anaerobiche delle ferite, infezione gonococcica, carbonchio ematico, morva, rabbia.

Tecnica batteriologica:

metodi di colorazione dei microrganismi e di allestimento di culture per isolamento e l'identificazione dei microrganismi.

Infezioni sperimentali e tecnica delle autopsie.

Controllo di vaccini, sieri, tossine, anatossine e di prodotti biologici.

Esecuzione di esame batteriologico dei campioni di acqua potabile.

Ricerche batteriologiche e biologiche sulle conserve alimentari.

Controllo dei disinfettanti.

Tecnica delle reazioni immunitarie:

Titolazione degli immunisieri (antitossici, antibatterici, agglutinanti, floculanti, precipitanti ed emolitici).

La comissione esaminatrice potrà far svolgere la prova in due giorni successivi, stabilendo le modalità per lo svolgimento nelle due giornate.

Il candidato dovrà redigere, per le prove espletate nella giornata, una breve relazione scritta.

B) *Prova di microscopia e parassitologia e fisica applicata all'igiene.*

La prova si svolge in due tempi:

1) *Microscopia e parassitologia.*

Riconoscimento dei più importanti miceti patogeni.

Riconoscimento dei più importanti protozoi, i parassiti malarici.

Riconoscimento dei più importanti parassiti animali dell'uomo.

Esame microscopico dell'acqua.

Esame microscopico del latte e dei suoi derivati e riconoscimento delle principali alterazioni e sofisticazioni.

Esame microscopico delle carni e riconoscimento delle alterazioni microbiche e parassitarie.

Esame delle farine e del pane e riconoscimento di parassiti, di sostanze estranee e di miscele di diverse farine.

Alterazioni del mais.

Esame microscopico per il riconoscimento delle alterazioni del vino e dell'aceto.

Esame microscopico di conserve alimentari, del caffè, tè, cioccolato, droghe e riconoscimento delle sofisticazioni.

2) *Fisica applicata all'igiene.*

Principali apparecchi per i rilevamenti meteorologici

Determinazione della pressione, dell'umidità e della temperatura dell'aria.

Determinazione dell'illuminazione naturale e dell'umidità degli ambienti.

C) *Prova di Istologia normale e patologica e Chimica clinica.*

La prova si svolge in due tempi:

1) *Istologia normale e patologica.*

Lettura di preparati istologici riguardanti:

sezione di tessuti e organi normali;

riconoscimento delle più importanti alterazioni patologiche;

riconoscimento di sezioni di tumori maligni.

nozioni generali di tecnica istologica.

2) *Chimica clinica.*

Analisi di urine, feci, succo gastrico, sangue, essudati e trasudati, glicemia, azotemia.

2) PROVA SCRITTA

La prova verterà sui seguenti argomenti:

Malattie infettive parassitarie e di origine alimentare.

Generalità sulle malattie infettive.

Sorgenti d'infezione - Importanza dei portatori.

Vie e modalità di trasmissione. Veicoli inanimati e animati - Vie e modo di penetrazione degli agenti infettivi. Condizioni individuali, locali, generali e sociali favorenti l'infezione.

Meccanismi di difesa naturale dell'organismo - Stati allergici e reazioni immunitarie.

Mezzi per conferire l'immunità. (Vaccini, anatossine, sieri) e norme per il loro controllo. Vaccinoterapia e sieroterapia.

Profilassi generale ed individuale delle malattie infettive - Denunzie - Inchiesta epidemiologica. Indagini di laboratorio per l'accertamento delle diagnosi.

Isolamento - Disinfezione e disinfettanti - Difesa contro gli insetti trasmettitori delle malattie infettive; mezzi e modalità per la disinfezione.

Profilassi sociale, ambientale e localistica delle malattie infettive.

Organizzazione dei servizi pubblici di profilassi.

Etiologia, epidemiologia, patogenesi, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie:

Colera, Peste, Febbre gialla, Tifo esantematico e forme similari, Vaiolo, Vaioloide e Alastrin, Varicella, Morbillo, Scarlattina, Febbre tifoidea ed infezioni paratifiche, Febbre ondulante, Dissenteria bacillare, Parotite, Difterite, Pertosse, Tubercolosi, Lebbra, Polmonite, Influenza, Encefalite letargica, Poliomelite anteriore acuta, Meningite cerebrospinale, Febbre Puerperale, Eresipela, Infezioni setticemiche, Malaria, Leishmaniosi, Amebiasi, Febbri ricorrenti, Spirochetosi ittero-emorragica, Sodoku, Sifilide, Blenorragia, Ulcera molle e venerea, Carbonchio sintomatico ed ematico, Edema maligno, Gangrena gassosa, Tetano, Actinomicosi, Rabbia, Tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, Oidiomicosi e Tigna, Botulismo, Tossi, Infezioni alimentari, Pellegra, Beri-Beri, Scorbuto, Anchilostomiasi, Filariosi, Bilharziosi, Trichinosi, altre malattie da vermi.

3) PROVA ORALE

A) Le materie delle prove pratiche e della prova scritta.

B) La legislazione sanitaria nazionale.

Il testo unico delle leggi sanitarie, con particolare riguardo alle seguenti materie:

Ordinamento sanitario - Servizi comunali provinciali e statali per la vigilanza igienica e per la profilassi.

Laboratori provinciali - Produzione, vendita e controllo di sieri, vaccini, tossine, prodotti chemioterapici, opoterapici e biologici in genere. Gas tossici e loro impieghi ai fini sanitari.

Disposizioni per l'igiene del suolo e dell'abitato e per la vigilanza sulle bevande e sugli alimenti.

Regolamenti per la vigilanza sulle carni e sul latte.

Disposizioni generali per la profilassi delle malattie infettive endemiche ed esotiche. Convenzione sanitaria internazionale.

Ordinanza di sanità marittima 12 gennaio 1930.

Disposizioni speciali per la profilassi scolastica e per quella di alcune malattie infettive dell'uomo: tubercolosi, malaria, malattie veneree, vaiuolo.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 1° settembre 1975

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975
Registro n. 56, foglio n. 180.

(304)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1975, n. 15-46/Legisl.

Regolamento di esecuzione per quanto attiene la determinazione dei concorsi per esame-colloquio ed i relativi programmi d'esame per l'inquadramento del personale di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 5 novembre 1975, numero 49.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 9490 datato 13 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esame-colloquio per l'inquadramento in ruolo del personale di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, sono così determinati:

A) *Carriera direttiva*:

1) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo;

2) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio;

3) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei lavori pubblici;

4) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo giuridico-economico;

5) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo socio-economico;

6) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo elaborazione dati;

7) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dell'agricoltura;

8) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dell'istruzione, parte I, ad indirizzo sociologico;

9) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi (consigliere ricercatore-aggregato);

10) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi (consigliere-assistente).

B) *Carriera di concetto*:

1) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo;

2) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei lavori pubblici;

3) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo economico-amministrativo;

4) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo elaborazione dati;

5) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dell'agricoltura;

6) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dell'istruzione, parte I;

7) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dei servizi di salute mentale (segretario analista preparatore);

8) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dei servizi di salute mentale (assistente sociale).

C) *Carriera esecutiva*:

1) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo amministrativo;

2) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei lavori pubblici;

3) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione chimica;

4) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia;

5) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo speciale dei vigili sanitari.

Art. 2.

Il personale di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, può chiedere di partecipare ad uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1 purchè nel ruolo corrispondente alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, svolte in qualità di impiegato temporaneo o contrattuale, sempre che sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49.

Art. 3.

L'esame-colloquio consiste in una conversazione sulle materie indicate dai successivi articoli. Allo stesso può essere dato un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte.

Per il superamento del colloquio è richiesta una votazione di almeno 6/10.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 10 e 11 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, si considerano mansioni analoghe quelle esercitate nei seguenti ruoli:

Carriera direttiva:

a) ruolo amministrativo;
b) ruolo speciale delle attività economiche;
c) ruolo speciale dell'istruzione.

Carriera di concetto:

a) ruolo amministrativo;
b) ruolo speciale delle attività economiche;
c) ruolo speciale dell'istruzione.

Art. 5.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, verteranno sulle seguenti materie:

diritto costituzionale e amministrativo;

diritto privato (diritto civile e commerciale con esclusione del diritto ereditario);

diritto regionale con particolare riguardo all'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

La prova di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio, verteranno sulle seguenti materie:

diritto costituzionale e amministrativo;
scienza delle finanze;
contabilità pubblica e nozioni sul sistema tributario dello Stato;
ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici, verteranno sulle seguenti materie:

viabilità e trasporti;
costruzioni idrauliche;
edilizia e meccanica applicata;
materiali da costruzione;
urbanistica;
leggi e regolamenti sui lavori pubblici;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 8.

La prova d'esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo giuridico-economico, verteranno sulle seguenti materie:

diritto amministrativo;
diritto privato (civile e commerciale con esclusione del diritto ereditario);
leggi e regolamenti amministrativi con specifica attinenza ai compiti istituzionali dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento in materia di programmazione economica e territoriale.

Art. 9.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo socio-economico, verteranno sulle seguenti materie:

politica economica;
elementi di statistica socio-economica;
criteri socio-economici di pianificazione ed organizzazione territoriale;
ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 10.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo elaborazione dati, verteranno sulle seguenti materie;

conoscenza di alcuni ordini di grandezza nel campo delle statistiche del lavoro, delle varie attività economiche, della composizione del bilancio economico nazionale, delle caratteristiche sociali, demografiche ed economiche della popolazione italiana ed in particolare di quella trentina;
specificazione e discussione di tutte le fasi del lavoro di analisi ed in particolare: raccolta e organizzazione delle informazioni secondo schemi significativi, verifica degli obiettivi in relazione alle risorse accertate e alle richieste aziendali;

cenni su:
la rappresentazione dei dati in memoria;
le principali funzioni di un sistema operativo;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 11.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico della agricoltura, verteranno sulle seguenti materie:

agronomia e zootecnia;
costruzioni rurali;
meccanica e idraulica agraria;
principi di diritto agrario;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provinzia autonoma di Trento.

Art. 12.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale della istruzione, parte I, ad indirizzo sociologico, verteranno sulle seguenti materie:

sociologia dell'educazione: con particolare riferimento alla programmazione e pianificazione delle istituzioni scolastiche e dei servizi di formazione culturale;
legislazione scolastica: con particolare riferimento alla competenza, in materia, della provincia autonoma di Trento;
economia del lavoro sotto il profilo dell'occupazione giovanile e della domanda di istruzione;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 13.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medica (consigliere-ricercatore-aggregato), verteranno sulle seguenti materie:

generalità sulla microbiologia con particolare riguardo alla diagnostica delle malattie infettive ed agli esami batteriologici degli alimenti;
igiene dell'acqua e del suolo, inquinamento ecologico, alimenti, malattie infettive e parassitarie;
legislazione sanitaria;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 14.

Le prove d'esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medica (consigliere-assistente), verteranno sulle seguenti materie:

microbiologia; microscopia, parassitologia e fisica applicata all'igiene;
istologia normale e patologica e chimica clinica;
malattie infettive parassitarie e di origine alimentare e organizzazione dei servizi pubblici di profilassi;
legislazione sanitaria.

Art. 15.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
nozioni di contabilità pubblica (Stato, provincia, comuni);
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 16.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici, verteranno sulle seguenti materie:

modalità di esecuzione dei lavori edilizi, stradali ed idraulici;
metodo di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;
leggi e regolamenti sui lavori pubblici;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige della provincia autonoma di Trento.

Art. 17.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale delle attività economiche ad indirizzo economico-amministrativo, verteranno sulle seguenti materie:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
elementi di economia politica;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 18.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale delle attività economiche, ad indirizzo elaborazione dati, verteranno sulle seguenti materie:

la struttura di un elaboratore con riferimento alle unità periferiche di Input ed alle unità periferiche di Output;

la rappresentazione dei dati in memoria;

le principali funzioni di un sistema operativo;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 19.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico della agricoltura verteranno sulle seguenti materie:

elementi di agronomia e zootecnia;

nozioni di economia e politica agraria;

costruzioni rurali e meccanica agraria;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 20.

Le prove d'esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale della istruzione, parte I, verteranno sulle seguenti materie:

elementi di psicologia e pedagogia;

elementi di legislazione scolastica nazionale e della provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento al sistema scolastico italiano ed ai temi della gestione sociale del distretto e programmazione scolastica, dell'edilizia scolastica e del diritto allo studio;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 21.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi di salute mentale (segretario analista preparatore), verteranno sulle seguenti materie:

generalità sulle malattie infettive e sui comuni parassiti dell'uomo;

indagini di laboratorio nelle malattie infettive;

nozioni di legislazione psichiatrica;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 22.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi di salute mentale (assistente sociale), verteranno sulle seguenti materie:

legislazione, organizzazione e problemi della sicurezza sociale, con particolare riguardo all'assistenza psichiatrica;

principi e tecniche del servizio sociale;

nozioni di pedagogia sociale, di medicina sociale e di servizio sociale di comunità, con particolare riguardo all'igiene mentale;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 23.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, verteranno sulle seguenti materie:

elementi di educazione civica;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 24.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici, verteranno sulle seguenti materie:

aritmetica e geometria elementare;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 25.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene profilassi, sezione chimica, verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di chimica relative alla preparazione dei reattivi e dell'approntamento di ricerche qualitative e dosaggi su urina, sangue e materiali patologici;

compiti e doveri dell'analista di II classe;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 26.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale della assistenza all'infanzia, verteranno sulle seguenti materie:

elementi di anatomia e fisiologia con speciale riguardo all'organismo infantile;

cenni sulle principali malattie del neonato, tecnica di assistenza del bambino sano ed ammalato: cure, igiene, alimentazione;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 27.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale dei vigili sanitari, verteranno sulle seguenti materie:

nozioni sul modo di eseguire il prelievo di campioni di sostanze alimentari e disinfezioni profilattiche;

principali frodi alimentari;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 28.

Per l'ammissione ai concorsi per esame-colloquio di cui ai precedenti articoli, ciascun aspirante deve presentare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione:

1) domanda in carta legale, diretta alla presidenza della giunta provinciale, ufficio del personale, indicando in essa:

nome, cognome e indirizzo;

data e luogo di nascita;

titolo di studio posseduto;

ruolo e carriera per i quali concorre;

2) dichiarazione rilasciata dall'amministrazione relativa alle mansioni esercitate.

Per l'autenticazione della firma, da apporre in calce alla domanda, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il concorrente presta servizio.

Art. 29.

Per quanto non previste dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 17 novembre 1975

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1975
Registro n. 57, *foglio n.* 100

(803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760430)